



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 53 DEL 06/06/2014**

OGGETTO:
SPESE DI RAPPRESENTANZA / TROFEO MONTE CERVINO – ACQUISTO PREMI.

L'anno duemilaquattordici, addì sei, del mese di giugno, alle ore dieci, e minuti quarantacinque nella residenza comunale si è riunita **la Giunta Comunale** sotto la presidenza del Sindaco Sig.ra MACHET CRISTINA e con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Manuele AMATEIS.

COGNOME e NOME	PRESENTE
MACHET Cristina - Sindaco	Sì
PERRIN Livio - Assessore	Sì
CHATRIAN Liam - Assessore	No
ENGAZ Lorena - Assessore	Sì
PERRIN Davide – Assessore autosospesi	No
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

La Signora CRISTINA MACHET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SPESE DI RAPPRESENTANZA / TROFEO MONTE CERVINO – ACQUISTO PREMI

PREMESSE E RICHIAMI NORMATIVI

Si premette innanzitutto che l'Amministrazione ha stanziato la cifra di € 700,00 nella U.E.B. 10102 Cdc 1101 (Organi istituzionali) con Fp 1279 "Oneri diversi di gestione" conto 101.

Dal momento che si rende necessario effettuare un impegno di spesa per spese di rappresentanza acquistando oggetti artistici in ceramica ad uso trofei.

Sulla scorta dell'art. 6, c.8 del d.l. 78/2010, convertito con l. 122/2012,

“A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità (...).”

In base a tali disposizioni per quanto concerne segnatamente le c.d. spese di rappresentanza da sostenersi nel corso dell'anno 2013 non può superare il 20% delle spese sostenute nell'esercizio di riferimento (2009).

In particolare, si richiama ancora il D.M. 19.11.2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.01.2009, n. 11) con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato attuazione all'art. 108 c.2 del T.U. delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) in materia di spese di rappresentanza così come previsto dalla L. 244/2007 ("Legge finanziaria 2008"): *“sono considerate spese di rappresentanza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”*.

Si evidenzia, inoltre, che il D.M. 23.01.2012, ha approvato lo schema tipo del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli Enti locali; tale prospetto deve essere allegato al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, nonché trasmesso alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall'approvazione del predetto rendiconto ed entro lo stesso termine pubblicato sul sito internet del Comune.

Fermo quanto sopra, si ricorda ora che con Del. n. 8/2013/PAR del 19 febbraio 2013 la Corte dei conti - sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha espresso parere merito alla nozione di *“spese di rappresentanza”*; la Sezione, nel ricordare preliminarmente che: *“16.– A conferma di tale impostazione, il decreto del Ministero dell'interno 23 gennaio 2012 (...) individua come spese di rappresentanza quelle che rispondono ai seguenti principi e criteri generali: - stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente; - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali; - rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa; - rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini”,* evidenzia poi che: *“20.– Le altre spese di cui alla richiesta di parere, ove non realizzate per finalità di "rappresentanza" dell'ente, costituiscono oneri relativi al mantenimento delle "relazioni pubbliche" - pur essi rientranti nella riduzione complessiva prevista dal richiamato art. 6, comma 8, del d.l. n. 78/2010 - qualora le modalità di realizzazione delle connesse iniziative (rinfreschi, premi, ecc.) rendano queste ultime riconducibili alle variegate attività volte a sviluppare i rapporti dell'Ente con l'esterno, a realizzare forme di comunicazione diretta con l'utenza di riferimento (e/o con i partners), per determinare una più concreta conoscenza delle rispettive azioni ed esigenze”*.

Posto quanto riportato, si ritiene opportuno, ai fini della promozione turistica di Torgnon, contribuire all'organizzazione del Trofeo Monte Cervino – Gara di Tiro su bersaglio con carabina, organizzata dall'Associazione Cacciatori Torgnon – Antey Saint André i giorni sabato 31 maggio e domenica 1° luglio 2014.

Per i fini di cui sopra si ritiene di procedere a donare ai vincitori del Trofeo Monte Cervino, n. tre oggetti ornamentali, meglio identificati come piccole sculture a forma di camoscio in ceramica come premio, vista la tipologia di bene e l'importo presuntivo massimo di €. 131,76 che si intendono mettere a disposizione per l'effettuazione dell'operazione, si dà atto che l'acquisizione può essere effettuata con le modalità previste dal seguente quadro normativo.

- L'articolo 1 del D. L. 95/2012, convertito con L. 135/2012 e come modificato dalla Legge 228 del 24.12.2012, prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni, a pena di nullità di contratti, di approvvigionarsi tramite CONSIP;
- E' stata verificata la presenza di convenzioni CONSIP mediante le quali affidare la fornitura, con esito negativo, vista anche la particolarità artistica della fornitura suddetta;
- E' stata quindi verificata la presenza di tale fornitura sul Me.P.A., sempre con esito negativo, così come, trattandosi di prodotti d'autore, è stato accertato non essere presente il codice Me.P.A. dei prodotti in questione;
- l'art. 6 c. 4 del D.L. 66/2014 ha modificato l'art. 33 c. 3bis del D.L. 163/2006, ma in Valle d'Aosta trova ancora applicazione l'art. 28 della l.r. 8/2013 che consente di non ricorrere alle centrali uniche di committenza per le acquisizioni al di sotto dei 40.000 €;
- in ragione di quanto sopra, si procede all'acquisizione ai sensi della l.r. 36/2011, art. 6, c. 3;

L'ente ha richiesto l'ammontare della spesa per la fornitura artistica di cui trattasi, alla ditta Derby Legno, avente sede in Villeneuve, specializzata nel settore; la ditta ha confermato che l'importo di euro 131,76 è sufficiente.

In data odierna la Giunta ritiene di poter procedere ad impegnare la somma presuntiva di lordi € 131,76

Vista la piena riconducibilità della fattispecie di spesa di rappresentanza sopra descritta ai limiti del d.l.78, art. 6, c. 8 e di tutto quanto richiamato, si dà ora atto sia che la spesa di rappresentanza sostenuta da questo Comune nel corso dell'anno 2009 è ammontata ad € 3.500,00=, sia che la spesa concessa per il 2014 è pari ad un importo massimo di € 700,00 e che a bilancio è stato stanziato un importo pari ad euro 700,00.

Al presente incarico è stato attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il lotto CIG (In attesa di conferma per modifica credenziali di accesso al sito AVCP) come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

Posto che il prezzo sopra richiamato è ritenuto congruo, si ritiene pertanto legittimo procedere all'affidamento di tale contratto in economia ai sensi dell'art. 6, c. 3, della l.r. 36/2011, ove è disposto che *“Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il responsabile del procedimento può procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del Codice dei contratti”*.

Per quanto concerne il contratto tra le parti, si richiama l'art 12 della l.r. in parola, che dispone *“1. Il responsabile del procedimento, ad avvenuta individuazione del soggetto affidatario, stipula il relativo contratto in forma di scrittura privata ovvero a mezzo corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile (...)”*.

La sottoscrizione del contratto è vincolata alla preliminare consegna da parte dell'affidatario dell'apposita dichiarazione prevista all'art. 8, cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011: *“1. Gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisizione in economia di beni e di servizi devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti. I predetti operatori devono inoltre essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, qualora*

ritenuti necessari, secondo la natura, la quantità, la qualità, l'importanza e l'uso delle forniture o dei servizi. 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007. All'affidatario è richiesta la documentazione probatoria della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarata”.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 8, c. 3, della l.r. 36/2011 “*Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi fino a euro 20.000, l'accertamento dei requisiti di ordine generale è effettuato mediante controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 33 della l.r. 19/2007”.*

In tema di anticorruzione (L. 190/2012) troveranno applicazione gli artt. 2 e 17 del Codice di comportamento adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1 in data 15/01/2014.

Per quanto concerne la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in argomento, si richiama la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 9 in data 29/03/2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2013/2015 con la quale vengono stanziati, tra l'altro, lordi € 37.000,00 per gli interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche del museo comunale del Capoluogo.

Si richiama, inoltre, la Determinazione del Segretario Comunale n. 137 in data 20/12/2013 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, di prenotare l'impegno di spesa di € 37.000,00, ai sensi dell'art. 19 c. 3 2° capoverso del R.R. 03/02/1999 n. 1, per la realizzazione dei lavori e della fornitura e posa di elevatore per l'abbattimento delle barriere architettoniche del museo comunale.

E' stata verificata, quindi, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, visto l'elenco dei residui passivi ed in particolare l'impegno di spesa n. 512/2013.

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano

IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA

1) Ai fini della promozione turistica di Torgnon, contribuire all'organizzazione del Trofeo Monte Cervino – Gara di Tiro su bersaglio con carabina, organizzata dall'Associazione Cacciatori Torgnon – Antey Saint André i giorni sabato 31 maggio e domenica 1° luglio 2014 e di procedere a donare ai vincitori del Trofeo Monte Cervino, n. tre oggetti ornamentali, meglio identificati come piccole sculture a forma di camoscio in ceramica come premio;

2) **di affidare**, per le ragioni e con le modalità di cui in premessa, alla ditta Derby Legno Ceramica, avente sede in Loc. Champagne, 38 - 11018 Villeneuve (AO) - P.Iva 00668850076, la fornitura di n. tre oggetti in ceramica dalla forma di camosci, alle condizioni ed ai prezzi indicati nel presente provvedimento;

3) **di impegnare** l'importo di lordi **€ 131,76** (I.V.A. 22% compresa), a favore della ditta Derby Legno Ceramica, avente sede in Loc. Champagne, 38 - 11018 Villeneuve (AO) - P.Iva 00668850076, per la fornitura di quanto sopra, imputandone la spesa con imputazione della spesa. all'UEB nella U.E.B. 10102 Cdc 1101 (Organi istituzionali) con Fp 1279 “Oneri diversi di gestione” conto 101”;

4) di autorizzare il Servizio Finanziario a provvedere direttamente, ai sensi del vigente regolamento di Contabilità, alle successive fasi di liquidazione e pagamento della spesa previa presentazione di regolari fatture e visto di regolarità dell'ufficio Tecnico comunale;

5) di invitare l'affidatario a sottoscrivere la presente Determinazione per presa visione ed accettazione, dando atto che la medesima contiene la dichiarazione (sub A) prevista all'art. 8,

cc. 1 e 2, della l.r. 36/2011, nonché le specifiche regolanti il rapporto contrattuale (sub B) tra le parti:

A) DICHIARAZIONE EX ART. 8, CC. 1 e 2, DELLA L.R. 36/2011

Il sottoscritto (nome) _____ (cognome) _____
in qualità di legale rappresentante della ditta _____
iscritta all'INPS con matricola _____ sede di _____
contratto di lavoro applicato _____ dichiara - ai sensi degli
articoli 30 e 31 della l.r. 19/2007 - sia di essere in possesso dei requisiti di ordine generale
e d'idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del Codice dei contratti, sia essere
in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi
natura, quantità, qualità, importanza e uso di quanto oggetto del presente affidamento.

In particolare, il sottoscritto dichiara di non incorrere nelle previsioni dell'art. 38 "Requisiti di ordine generale" del d.lgs 163/2006 e s.m.i., ove è previsto che:

"1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

B) SPECIFICHE REGOLANTI IL RAPPORTO CONTRATTUALE

ART. 1 – OGGETTO - Il presente contratto disciplina l'affidamento da parte del Comune di Torgnon di quanto descritto nelle premesse del presente provvedimento.

ART. 2 – ONERI DELL'AFFIDATARIO – La fornitura e la posa dovranno essere eseguite secondo le modalità del presente atto e del preventivo richiamato e allegato.

I tempi di sono quelli concordati tra le parti e dovranno di massima seguire la scaletta che sarà impostata dal Comune di Torgnon.

L'affidatario espressamente conferma tutti gli impegni assunti in sede di presentazione del preventivo, impegnandosi ad assumere la fornitura e la posa nel rigoroso rispetto di quanto indicato nel preventivo accettato dalla stazione appaltante.

Le parti danno atto che per la fornitura ed la posa oggetto del presente contratto è vietato il subappalto.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori e servizi previsti nel presente appalto (D.Lgs 81/2008).

ART. 3 – VALORE DEL CONTRATTO - Ai fini tributari e contabili l'importo complessivo dell'affidamento è fissato in quanto stabilito nel dispositivo del presente provvedimento.

ART. 4 - CORRISPETTIVO - Il corrispettivo dovuto dal Comune di Torgnon all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di quanto in oggetto è fissato in quanto stabilito nel dispositivo del presente provvedimento.

Tale somma viene però dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che sarà fatta a termini di legge per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente fossero apportate nelle prescritte forme.

ART. 5 - MODALITA' DI PAGAMENTO - Al fine di provvedere ai pagamenti previsti, l'Amministrazione verificherà la rispondenza di quanto prodotto e consegnato dall'affidatario sulla base della documentazione presentata in un tempo massimo di 30 giorni dall'invio della predetta documentazione. Liquidazione e pagamento sono subordinati al ricevimento di regolare fattura.

ART. 6 – OBBLIGHI CONNESSI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 l'appaltatore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all'art. 3. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell'art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell'art. 1456 c.c. laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della clausola risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l'utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all'art. 3, c. 9, l'appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell'appalto, si trasmettono:

Codice Identificativo Gara (CIG): In attesa di conferma per modifica credenziali di accesso al sito AVCP.

da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti dell'appalto unitamente a numero di conto corrente dedicato e generalità/codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; a tal fine dichiara che il conto dedicato è il seguente: conto corrente bancario della Banca

IBAN: _____: TITOLARE _____ e
delegato per la Ditta _____:
_____ nato a
_____ il _____ e residente a
_____ in
Via _____ - C.F. _____

ART. 7 - PRIVACY - In riferimento al D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di "privacy"), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell'ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all'esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari per la corretta esecuzione stessa. Ai sensi dell'art. 13 del sopracitato D.Lgs. 196/2003, la medesima controparte negoziale è informata che i dati forniti saranno utilizzati dal Comune di Aosta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso D.Lgs. 196/2003. Agli effetti tributari i contraenti dichiarano i rispettivi numeri di C.F. e/o PIVA:

COMUNE DI TORGNON C.F. 81002590073

PER LA DITTA, IL SIGNOR _____ p.iva

ART. 8 – PENALI – Nel caso in cui la ditta non eseguisse per proprie colpe e responsabilità il servizio entro i termini fissati tra le parti è applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00), dopodiché, oltre alla penale di cui sopra, l'aggiudicatario risponderà di ogni danno che, per effetto di quanto detto, dovesse derivare all'Amministrazione.

ART. 9 – RECESSO – L'Amministrazione appaltante potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti della ditta qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento della prestazione, intervengano fatti o provvedimenti i quali modificano la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi saranno riconosciute alla ditta le spese effettivamente sostenute alla data di comunicazione del recesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti è competente in via esclusiva il foro di Aosta.

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO - Ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'articolo 1 comma 1 della legge regionale 22/2010, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 1/2014, il presente contratto si intende risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice di comportamento, l'amministrazione all'atto di conferimento dell'incarico consegna e fa sottoscrivere al contraente copia del Codice stesso.

Il Responsabile comunale per la prevenzione della corruzione vigila sull'osservanza, da parte del contraente, del disposto del Codice di comportamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI TORGNON,

IL SEGRETARIO COMUNALE: Manuele Amateis

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Luogo _____ - data _____ - Firma

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso conoscenza della clausola contrattuale riportata all'art. 8 relativa all'applicazione di penale in caso di inadempimento.

PER LA DITTA, IL LEGALE RAPPRESENTANTE _____

Luogo _____ - data _____ - Firma

IL SEGRETARIO COMUNALE

AMATEIS Dott. Manuele

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to (Dott.ssa MACHET Cristina)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Manuele AMATEIS)

La presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), sino al giorno 26/06/2014.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna ai sensi dell'art. 52/ter della Legge Regionale n. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torgnon, 06/06/2014

Il Segretario Comunale
DOTT. MANUELE AMATEIS